



**NOTA DI LETTURA DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88**

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA”

Norme di interesse delle Province

Con estratti dei dossier parlamentari

Articolo 2-ter.

(Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973)

1. All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « di qualunque ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro ».

L'articolo 2-ter, inserito durante l'esame parlamentare, interviene sulla disciplina recata dal comma 1-ter dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in materia di regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta presso le Pubbliche amministrazioni. Con la modifica in esame, si prevede che le Pubbliche amministrazioni non siano tenute a verificare l'effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti di arti e professioni, prima dell'erogazione delle somme dovute quale compenso per l'attività professionale svolta nel caso in cui l'ammontare delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a cinquemila euro

Articolo 10-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

b) al comma 1-bis:

1) le parole: « ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo » sono sostituite dalle seguenti: « ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia o la città metropolitana destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività»;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al comma 1-bis, già iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis »;

d) al comma 3, le parole: « le immatricolazioni » sono sostituite dalle seguenti: « le formalità »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la città metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza »;

f) al comma 5, le parole: « al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 4 e 4-bis »;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le città metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026 »;

h) il comma 10 è abrogato.

L'articolo 10-bis, che è stato introdotto durante l'esame in Senato accogliendo una serie di emendamenti identici fra loro, reca modifiche alla vigente disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione. Tale imposta riguarda le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). L'articolo 10-bis dell'A.S. 1852, pertanto, è destinato a novellare l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il decreto legislativo in questione riguarda, tra le varie cose, la disciplina dei tributi locali, e il suo articolo 56 è interamente dedicato all'imposta provinciale di trascrizione.

Il nuovo articolo 10-bis dell'A.S. 1852 è formato da un unico comma, suddiviso in otto lettere.

La lettera a) del comma unico dell'articolo 10-bis dell'A.S. 1852 interviene sul comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilendo che l'imposta si applica anche alle modalità di registrazione di veicoli in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A., indicate dall'articolo 93-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada (corrispondente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). In proposito, si ricorda che l'utilizzatore di un veicolo è tenuto ad effettuare la suddetta registrazione quando la disponibilità del veicolo, da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia, supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare. Inoltre, ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo.

Con la lettera b) dell'articolo 10-bis dell'A.S. 1852, si novella l'attuale comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 446/1997 sotto due aspetti. Per prima cosa, si riformula il primo periodo del comma da novellare di modo che, fermo restando che le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli presso il P.R.A. fin qui illustrate cui sopra possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento, si precisa che la destinazione del gettito va alla Provincia ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza.

Queste precisazioni, comunque, sono di natura formale, non sostanziale. In secondo luogo, si aggiungono al testo vigente del comma da novellare, che interessano il settore del noleggio. Si prevede, al riguardo, che per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, qualora la sede legale fosse distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituirà la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia o la città metropolitana destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività.

La lettera c) del comma unico dell'articolo 10-bis dell'A.S. 1852 inserisce nell'articolo 56 del decreto legislativo 446/1997 un nuovo comma, numerato 1-ter. Ai sensi del nuovo comma 1-ter, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi alla Camera di Commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il riferimento normativo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio è l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che rimane invariato. I soggetti passivi, intesi come aventi causa o intestatari del veicolo, già iscritti alla camera di commercio, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa. Sempre secondo il nuovo comma 1-ter, in caso di mancato adempimento dell'obbligo, si applicherà il comma 1-bis. Peraltro, va osservato che il richiamato comma 1-bis, tanto nella versione vigente quanto in quella risultante da modifiche, non prevede sanzioni.

Le sanzioni, invece, sono previste dal comma 2. Per effetto della lettera d) del comma unico dell'articolo 10-bis dell'A.S. 1852, nell'eventualità di deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta da parte della Provincia, l'aumento tariffario di cui al vigente comma 3 dell'articolo 56 del decreto legislativo 446/1997 riguarderà non più le immatricolazioni, bensì le formalità effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

In base alla lettera e) del comma unico dell'articolo 10-bis dell'A.S. 1852, dopo il comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 446/1997 viene inserito un nuovo comma, 4-bis. Quest'ultimo stabilisce che nell'ipotesi di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui

il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la città metropolitana provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La lettera f) dell'articolo 10-bis dell'A.S. 1852 si applica alle sole Province autonome di Trento e di Bolzano, e reca una minima modifica formale al comma 5 dell'articolo 56 del decreto legislativo 446/1997. La modifica consiste nel fare riferimento anche al nuovo comma 4-bis dell'articolo 56 stesso, e non soltanto al comma 4, circa la disciplina della liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa.

La lettera g) del comma unico dell'articolo 10-bis dell'A.S. 1852 crea all'interno dell'articolo 56 del decreto legislativo 446/1997 un nuovo comma, 5-bis. Tale comma 5-bis permetterà alle Province e alle Città Metropolitane di accedere, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del P.R.A e della motorizzazione civile, ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie. Le modalità di accesso saranno disciplinate con un futuro decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026.

La lettera h) del comma unico dell'articolo 10-bis dell'A.S. 1852 ha invece una funzione abrogativa, che concerne il comma 10 dell'articolo 56 del decreto legislativo 446/1997. La norma da abrogare è ormai obsoleta, poiché si riferisce alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del P.R.A. anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento provinciale sull'imposta in materia. Si tenga presente, infatti, che la facoltà di istituire l'imposta provinciale e di emanare il relativo regolamento fu data alle Province nel 1997. In ogni caso, si ricorda che, a normativa vigente, nel caso di ripresentazione anteriormente alla data precedentemente definita, l'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia, su richiesta dei soggetti interessati.

Articolo 10-quinquies.

(Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:

a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

L'articolo 10-quinquies, inserito nel corso dell'esame in Senato, consente l'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione quinquies) ai carichi degli enti territoriali che, nell'esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, ne prevedano l'applicazione, disciplinandone modalità e termini.

Il comma 1 dispone che la disciplina concernente la definizione agevolata delle cartelle esattoriali (prevista dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199) si applica a tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione, dalle regioni e dagli enti locali, che nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Le successive lettere del comma 1 individuano i termini della procedura:

a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 il debitore rende la dichiarazione con cui manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione (di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025), con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare,

con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) entro il 31 dicembre 2026 l'agente della riscossione invia la comunicazione ai debitori con cui individua l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse (di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025);

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

Il citato comma 94, lettera a) definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda di adesione alla procedura: alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 (il quale prevede la facoltà per l'Agenzia delle entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo);

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore), e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (applicazione, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi) e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione).

Il comma 2 dispone che i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 del presente articolo sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet entro il 15 giugno 2026.

Tale disposizione opera in deroga:

- all'articolo 13, commi 15 (obblighi relativi alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane), 15-ter (efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)), 15-quater (efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al

contributo di sbarco) e 15-quinquies (modalità di pubblicazione della variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), del decreto- legge n. 201 del 2011;

- all'articolo 1, comma 3 (modalità di adozione, pubblicazione e efficacia del regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di compartecipazione provinciale e comunale all'Irpef), del decreto legislativo n. 360 del 1998;

- all'articolo 14, comma 8 (efficacia delle delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef), del decreto legislativo n. 23 del 2011;

- all'articolo 1, comma 767 (efficacia delle deliberazioni comunali relative all'IMU), della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Si ricorda, in sintesi, che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, commi 82-101) consente di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Nel dettaglio, la definizione agevolata riguarda i soli debiti da:

- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972;

- omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Tale estinzione può essere ottenuta versando le somme:

- dovute a titolo di capitale;

- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento di tali somme può essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;

- nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il

30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo. A seguito del pagamento delle somme, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo.

Il termine per la presentazione o l'integrazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è fissato al 30 aprile 2026.

Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è dichiarata d'ufficio dal giudice ed è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione che si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e dietro presentazione della documentazione attestante il relativo versamento. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. La determinazione dell'ammontare delle somme da versare tiene conto esclusivamente degli importi già versati allo stesso titolo. Inoltre, se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la volontà di aderirvi rendendo la relativa dichiarazione di adesione. Infine, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, relativamente ai soli carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;*
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;*
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;*
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;*
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;*
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;*
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.*

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

La definizione agevolata produce effetti sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Infatti, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:

a) alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La definizione agevolata non produce effetti, e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, in caso di mancato o di insufficiente versamento: a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Possono essere compresi nella definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dalla legge n. 3. del 2012, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore di cui al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La presente definizione agevolata (c.d. "rottamazione quinquies") consente l'estinzione anche dei debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione. In particolare, si tratta di:

a) debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al c.d. "saldo e stralcio":

b) debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 1, comma 235 della legge di bilancio 2023 o dell'articolo 3-bis, comma 1 del decreto-legge n. 202 del 2024.

Sono esclusi, invece, i debiti inclusi nella c.d. "rottamazione-quater", e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Alla presente definizione agevolata si applica la disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto n. 267 del 1942, e dal codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Per le sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture per violazioni del codice della strada l'applicazione della definizione agevolata è limitata ai soli interessi.

• Si ricorda, peraltro, che la stessa legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) ai successivi commi 102-110 ha previsto una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali. Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. Sono quindi stabilite le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell'introdurre misure di definizione agevolata. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. È quindi abrogato l'articolo 13 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, si applicano a tutti gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, definisce il perimetro per l'applicazione della proroga dei termini, prevista dall'articolo 13, comma 3-bis, decreto-legge n. 25 del 2026, relativa alla deliberazione del rendiconto della gestione 2025 da parte dell'organo consiliare degli enti locali colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ricorda che il termine previsto per la deliberazione da parte dell'organo consiliare del rendiconto della gestione relativo a ciascun esercizio finanziario è stabilito al 30 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il termine prorogato, stabilito al 31 maggio 2026 in luogo del termine già scaduto del 30 aprile 2026, trova applicazione per tutti i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni situati nelle Regioni colpite da eventi eccezionali nel corso del 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.